



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ufficio Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON AUTOVETTURE (articolo 5 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 21 DEL 28/04/2011

SOMMARIO

Articolo 1. Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2. Richiamo alla normativa nazionale e regionale	3
Articolo 3. Competenze amministrative.....	3
Articolo 4. Definizione e modalità generali per lo svolgimento del servizio	3
Articolo 5. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione	4
Articolo 6. Condizioni d'esercizio – Riconoscibilità delle autovetture	4
Articolo 7. Numero della autorizzazioni.....	4
Articolo 8. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.....	5
Articolo 9. Operatività del servizio	5
Articolo 10. Commissione comunale	5
Articolo 11. Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio	6
Articolo 12. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore	6
Articolo 13. Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	6
Articolo 14. Contenuto del bando	6
Articolo 15. Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.....	7
Articolo 16. Validità dell'autorizzazione	8
Articolo 17. Trasferibilità dell'autorizzazione	8
Articolo 18. Inizio del servizio	8
Articolo 19. Idoneità dei mezzi	9
Articolo 20. Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.....	9
Articolo 21. Comportamento del conducente in servizio	9
Articolo 22. Comportamento degli utenti	10
Articolo 23. Assenze dal servizio	10
Articolo 24. Interruzione del trasporto	11
Articolo 25. Trasporto portatori di handicap	11
Articolo 26. Tariffe.....	11
Articolo 27. Trasporto bagagli e animali.....	11
Articolo 28. Forza pubblica.....	11
Articolo 29. Reclami.....	12
Articolo 30. Sanzioni.....	12
Articolo 31. Sospensione dell'autorizzazione	12
Articolo 32. Rinuncia all'autorizzazione.....	13

Articolo 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative all'attività di trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura e demandate al comune dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modificazioni;

Articolo 2. Richiamo alla normativa nazionale e regionale

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è disciplinato dalla seguente normativa:

- Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 20 "Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente e s.m.i.;
- ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 3. Competenze amministrative.

All'attività amministrativa concernente l'esercizio del servizio di cui al presente regolamento si provvede conformemente al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto della normativa sopra specificata.

L'area di attività competente mette a disposizione degli operatori la modulistica necessaria alla presentazione di istanze di autorizzazione e concessione relative all'attività disciplinata dal presente regolamento.

Nel presente regolamento per responsabile si intende il responsabile del Settore competente, come stabilito dal citato regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 4. Definizione e modalità generali per lo svolgimento del servizio

Il servizio di autonoleggio con conducente svolto mediante autovettura (N.C.C.) provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il servizio N.C.C. deve essere effettuato secondo le seguenti modalità generali:

- la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
- obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9;
- divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.

Articolo 5. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge 21/92.

Articolo 6. Condizioni d'esercizio – Riconoscibilità delle autovetture

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposito contrassegno recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa una targa recante la dicitura "NCC".

Il contenuto degli articoli 21 e 22 deve essere esposto all'interno delle vetture.

Articolo 7. Numero della autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di N.C.C., è stabilito, in quanto già assentito dalla Regione Lombardia, come segue: **n. 4 (quattro) autovetture.**

Al responsabile sono demandate le comunicazioni, in relazione ad eventuali fenomeni di incremento della mobilità o eccedenze del contingente, di cui all'articolo 7, comma 5, della Legge Regionale n. 20/95.

Articolo 8. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

I veicoli immatricolati per il servizio N.C.C, nei casi di necessità accertati dalla Giunta Comunale, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal responsabile.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Articolo 9. Operatività del servizio

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Lo stazionamento su aree pubbliche dei veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente può essere consentito dalla Giunta Comunale.

Articolo 10. Commissione comunale

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede alla nomina di un'apposita commissione così composta:

- a) dall'Assessore alle Attività Produttive in funzione di Presidente;
- b) dal responsabile del settore competente;
- c) dal Comandante del corpo di polizia locale o suo delegato;
- d) da un dipendente area attività produttiva con funzioni di segretario verbalizzante;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- f) da un rappresentante designato dalle associazione degli utenti.

I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La commissione si riunisce entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberativi del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di seguito specificate, la commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso;

- b) esamina le domande di partecipazione al concorso;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri stabiliti nel bando e redige la graduatoria di merito;
- d) trasmette la graduatoria al responsabile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione dura in carica quanto il mandato del Sindaco.

Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, è facoltà per l'amministrazione di procedere, a prescindere dal parere stesso, sulle pratiche rimaste inevase.

Articolo 11. Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Articolo 12. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dell'idoneità professionale acquisita a norma della Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20 mediante iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Articolo 13. Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo.

Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Articolo 14. Contenuto del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

- e) termine entro il quale deve essere convocata la commissione per l'esame delle domande presentate;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o la disponibilità del veicolo e della rimessa.

Articolo 15. Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il responsabile, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'articolo 10, provvede all'assegnazione del titolo.

La graduatoria di merito ha validità di anni due.

I posti di organico che nel corso del biennio si rendessero vacanti o disponibili per nuova assegnazione da parte della Regione, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

L'assegnatario, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà trasmettere idonea documentazione, nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada (Certificato di Abilitazione Professionale);
- b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui agli artt. 6 della Legge 21/92 e 9 Legge Regionale 20/1995;
- c) essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. o al Registro delle Imprese Artigiane, per le imprese già esercenti l'attività;
- d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale verrà rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- e) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità nel Comune di rimessa adeguata a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione;
- f) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- g) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- h) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni.
- i) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
- j) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla precedente lett. i).

Articolo 16. Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio ha carattere permanente, salvo la perdita in capo al titolare, di uno o più requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione stessa ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La domanda di vidimazione deve essere presentata entro il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla licenza. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore. All'atto della presentazione della suddetta domanda di vidimazione o di rinnovo, il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il certificato di proprietà e il contrassegno di assicurazione.

Per poter mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità. In base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 17. Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi e con le modalità previsti dalla vigente disposizione di legge.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, il consenso degli eredi.

Articolo 18. Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente ufficio comunale.

Articolo 19. Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., la commissione consultiva di cui all'articolo 10 dispone direttamente o per il tramite della Polizia Locale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il responsabile dell'area di attività, su parere della commissione di cui all'articolo 10, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 30.

Con apposito verbale la Polizia Locale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Locale.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono essere dotati di contachilometri, generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima dell'effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale.

I veicoli destinati al servizio N.C.C. di nuova immatricolazione devono essere dotati di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 15.12.1992, n. 572.

Articolo 20. Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il responsabile può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione deve essere tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Articolo 21. Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, senso civico e di responsabilità in qualsiasi evenienza;

- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare all'ufficio della Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio dell'attività è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 8;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- e) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) fumare in vettura;
- h) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap, come meglio specificato nel successivo art. 24 del presente regolamento.

Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Articolo 22. Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Articolo 23. Assenze dal servizio

Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto, annualmente, a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Ove il periodo di ferie sia superiore a 15 giorni continuativi, l'interessato deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale competente il quale può, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio, rinviarne la fruizione con provvedimento motivato.

Articolo 24. Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 25. Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Articolo 26. Tariffe

Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi fissati dal Consiglio Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 10 nel rispetto delle indicazioni di competenza del Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sussidiari od integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

Articolo 27. Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Articolo 28. Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Articolo 29. Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio il quale, esperiti gli accertamenti del caso, informa il responsabile che ha rilasciato l'autorizzazione, sui provvedimenti adottati e/o su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

Articolo 30. Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato sono così punite

- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
- con la sanzione accessoria della sospensione o della revoca dell'autorizzazione

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

La Giunta Comunale può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Articolo 31. Sospensione dell'autorizzazione

Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal responsabile del Settore, sentita la commissione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- b) violazione di norme vigenti del C.d.S. tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- c) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 4;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, così come previste all'articolo 25;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa o pecuniaria ai sensi dell'articolo 29 del presente regolamento;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
- g) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- h) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Articolo 32. Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Articolo 33. Revoca dell'autorizzazione

Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il responsabile, sentita la Commissione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 30;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 17;
- d) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con licenza per il servizio taxi;
- e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente regolamento;
- g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- i) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- j) quando venga a mancare anche uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 15;

Articolo 34. Decadenza dell'autorizzazione

Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il responsabile, sentita la Commissione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 18 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 18 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

- e) per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 6 mesi;
- f) per avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio.

Articolo 35. Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Articolo 36. Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S.. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca devono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale, può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie scritte.

Il responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio del M.C.T.C..

Articolo 37. Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 38. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.